



Nuove regole per il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo [ex Carta di soggiorno]

LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
IL TEST MINISTERIALE
I DOCUMENTI VALIDI PER NON FARE IL TEST
LE ALTRE ESENZIONI

indice



IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE

1. Cosa è il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo..... **4**
2. Chi può chiedere il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo..... **5**
3. Come si chiede il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo..... **6**
4. Regole per i figli minori **7**
5. Chi non può chiedere il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo..... **7**
6. Perdita del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo..... **8**

LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

1. Documenti validi per dimostrare la conoscenza della lingua italiana (e non fare il Test)..... **10**
2. L'Attestato di conoscenza della lingua italiana rilasciato da un CTP..... **11**
3. Il Certificato ufficiale di conoscenza della lingua italiana rilasciato da un ente riconosciuto **12**

IL TEST

1. Chi non deve fare il Test?..... **14**
2. Chi deve fare il Test?..... **15**
3. Iscrizione al Test..... **15**
4. Svolgimento del Test..... **16**
5. Superare il Test **16**
6. Rifare il Test..... **17**
7. Prepararsi al Test..... **17**

intro

Questo Vademecum è ideato e scritto per aiutare gli operatori degli uffici pubblici e di altri uffici attivi in provincia di Bologna a dare informazioni corrette, chiare e utili ai cittadini stranieri che vogliono conoscere la nuova modalità di rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno), specialmente riguardo **l'obbligo di dimostrare la conoscenza della lingua italiana**.

Abbiamo volutamente usato un linguaggio semplice e poco “burocratico”, sia per aiutare gli operatori a capire cosa cambia nella procedura di richiesta del Permesso di soggiorno CE, sia per rendere più facile per loro spiegare queste novità ai cittadini stranieri.

Abbiamo soprattutto cercato di prevenire dubbi legittimi che una procedura complessa necessariamente suscita, insistendo su alcuni chiarimenti e talvolta dando una “etichetta” chiarificatrice. È il caso, ad esempio, della più volte rimarcata differenza tra “Attestato” e “Certificato”. ➡ **LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**

Queste note sono valide per il territorio della provincia di Bologna in cui operiamo, anche se naturalmente tutte le informazioni pertinenti alla procedura ministeriale sono valide a livello nazionale.

In particolare sono “locali” i riferimenti ai corsi di lingua italiana proposti dalle associazioni del territorio per prepararsi al Test ministeriale e raccolti dalla Provincia di Bologna per rendere più fruibili queste informazioni. ➡ **IL TEST**

Sono invece di carattere generale sia le informazioni sulle normative sia i riferimenti agli Enti certificatori che rilasciano la documentazione utile per evitare di fare il Test.

➡ **LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**

Il Permesso di soggiorno CE

1. COSA È IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Dal 2007, la Carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, un documento che dà molti vantaggi:

- A. È a tempo indeterminato e quindi non scade.
- B. È valido come documento di identificazione personale per 5 anni (successivamente il titolare può chiederne il rinnovo fornendo soltanto nuove fotografie).
- C. Permette di entrare in Italia senza visto.
- D. Permette di lavorare con meno vincoli.
- E. Permette di fruire dei servizi e delle prestazioni della pubblica amministrazione.
- F. Permette di partecipare alla vita pubblica locale.


In più, il cittadino straniero titolare di un Permesso di soggiorno CE rilasciato da altro Stato membro dell'Unione Europea può rimanere in Italia oltre i 3 mesi per:

- A. Esercitare un'attività economica come lavoratore regolare.
- B. Frequentare corsi di studio o di formazione professionale.
- C. Soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno.

Proprio per questi vantaggi avere il Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo significa avere più diritti e più opportunità. Per esempio, un cittadino migrante che ha il Permesso di Soggiorno CE se perde il lavoro non è costretto a trovarne un altro entro 6 mesi.

2. CHI PUÒ CHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Un cittadino straniero può chiedere il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i propri familiari, se ha **tutti questi requisiti**:

- A. Ha un Permesso di soggiorno di lunga durata.
- B. È regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni.
- C. Conosce la lingua italiana e può dimostrarlo.
 **LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**
- D. Ha un reddito minimo pari all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2009 era di 5.317,65 euro).

Se fa domanda anche per i familiari il reddito richiesto segue questo schema:

N° FAMILIARI	REDDITO MINIMO RICHIESTO
IL CITTADINO STRANIERO DA SOLO	Pari o superiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2011 di 5.429,90 euro*)
RICHIEDENTE CON UNO O PIÙ FAMILIARI	Pari o superiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato del 50% per ogni familiare
RICHIEDENTE CON DUE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 14 ANNI	Pari o superiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale

* Dati variabili di anno in anno

I familiari per i quali il cittadino straniero può chiedere il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono:

- A. Coniuge maggiorenne non separato legalmente.
- B. Figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio.

- C. *Figli maggiorenni a carico con invalidità totale.*
- D. *Genitori a carico.*

Si noti che i familiari per i quali il cittadino straniero può chiedere il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono gli stessi per i quali è possibile richiedere il **ricongiungimento familiare**.

Se il cittadino straniero fa richiesta di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anche per i propri familiari, dovrà allegare la fotocopia del **certificato di idoneità alloggiativa**.

3. COME SI CHIEDE IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Il kit per la compilazione della richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) è distribuito gratis negli uffici postali abilitati. Per la compilazione della domanda bisogna seguire le indicazioni contenute nel kit e nella scheda “rilascio/rinnovo del Permesso di soggiorno”.

La richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo si presenta consegnando il kit postale di colore giallo presso l'ufficio postale abilitato (il figlio minore deve essere accompagnato dal genitore). La busta andrà consegnata aperta.

Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) bisogna presentare:

- A. *Fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente).*
- B. *Fotocopia del Permesso di soggiorno in corso di validità.*
- C. *Fotocopia della dichiarazione dei redditi (mod. Unico, mod. 730, mod. CUD, relativi all'anno precedente).*
- D. *Bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS (solo per i collaboratori domestici - colf/badanti).*
- E. *Certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all'Ufficio Casellario del Tribunale).*
- F. *Copia delle buste paga relative all'anno in corso.*

- G. *Attestato di idoneità alloggiativa (nel caso di richiesta estesa ai familiari).*
- H. *Il certificato di residenza (o Stato famiglia o autocertificazione);*
- I. *Bollettino postale di pagamento del Permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro).*
- J. *30 euro da pagare allo sportello per le spese di spedizione della busta con raccomandata.*
- K. *Marca da bollo di 14,62 euro.*

4. REGOLE PER I FIGLI MINORI

I figli con meno di 14 anni **non possono e non devono fare una domanda autonoma** rispetto a quella del genitore (o dei genitori) con cui convivono. In questo caso il genitore nel richiedere il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà chiedere l'iscrizione del figlio con meno di 14 anni sul proprio documento, compilando la parte corrispondente del modulo 1.

Al compimento del 14° anno di età, al minore iscritto nel Permesso di soggiorno CE di uno o di entrambi i genitori sarà rilasciato un Permesso di soggiorno CE per motivi familiari.

Al compimento del 18° anno di età, al cittadino straniero con Permesso di soggiorno CE per motivi familiari sarà rinnovato il titolo posseduto o sarà rilasciato un Permesso di soggiorno CE per altri motivi (studio, lavoro, ecc.).

5. CHI NON PUÒ CHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Non è possibile richiedere il Permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:

- A. *Per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica.*
- B. *Per soggiorni di protezione temporanea o per motivi umanitari.*
- C. *Per asilo o in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato.*
- D. *Per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata.*
- E. *A diplomatici, consoli e membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.*





6. PERDITA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Il Permesso di soggiorno CE è revocato:

- A. *Se acquisito fraudolentemente.*
- B. *In caso di espulsione.*
- C. *Quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio.*
- D. *In caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi.*
- E. *In caso di rilascio di un Permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione Europea.*
- F. *In caso di assenza dal territorio dello Stato per più di 6 anni.*

La conoscenza della lingua italiana

Da dicembre 2010 i cittadini stranieri che chiedono il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) devono dimostrare di conoscere la lingua italiana almeno al livello A2 del Quadro Comune Europeo (livello “preintermedio”, ossia a metà tra “elementare” A1 e “intermedio” B1). Possono farlo in diversi modi, alternativi fra loro:

- A. *Con documenti che hanno già o di cui possono facilmente richiedere una copia (per esempio il diploma di scuola media o superiore ottenuto in Italia o l'iscrizione all'università italiana).*
 **PARAGRAFO 1 PER TUTTI I DOCUMENTI VALIDI**
- B. *Con l'Attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 o superiore rilasciato dopo un corso frequentato in un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (CTP).*
 **PARAGRAFO 2**
- C. *Con il Certificato ufficiale di conoscenza della lingua italiana di livello A2 o superiore rilasciato dopo un esame da uno dei quattro Enti certificatori (o da un soggetto con loro convenzionato) riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
 **PARAGRAFO 3**
- D. *Con il Test “ministeriale” di lingua italiana organizzato dalla Prefettura (livello europeo A2) appositamente per chi richiede il Permesso di soggiorno CE.*
 **IL TEST**

I cittadini stranieri che fanno richiesta di aggiornamento o duplicato del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

1. DOCUMENTI VALIDI PER DIMOSTRARE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (E NON FARE IL TEST)

Il cittadino straniero che intende fare richiesta di Permesso di soggiorno CE può dimostrare la sua conoscenza della lingua italiana se si trova in una di queste situazioni:

- A. **Ha preso il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado in un istituto scolastico appartenente al sistema di istruzione italiano o in un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (CTP)** > in questo caso deve farsi rilasciare copia del diploma dalla segreteria della scuola e allegarla alla documentazione da presentare con la richiesta del Permesso.
- B. **Frequenta un corso di studi in una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta** > deve allegare un documento che confermi l'iscrizione alla documentazione da presentare con la richiesta del Permesso.
- C. **Frequenta in Italia il dottorato o un master universitario** > deve allegare un documento che confermi l'iscrizione alla documentazione da presentare con la richiesta del Permesso.
- D. **È entrato in Italia come dirigente, professore universitario, interprete e giornalista ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico Immigrazione** > deve allegare il contratto di lavoro in cui sia citato il motivo del soggiorno alla documentazione da presentare con la richiesta del Permesso.

I cittadini stranieri che si trovano in una di queste situazioni non devono fare il Test ma **devono procurarsi la documentazione** che provi la loro situazione. In altre parole, non basta avere il diploma o frequentare l'università, ma bisogna dimostrarlo con documenti che vanno allegati alla richiesta di Permesso di soggiorno CE.

2. L'ATTESTATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA RILASCIATO DA UN CTP

Il cittadino straniero che intende fare richiesta di Permesso di soggiorno CE può dimostrare la sua conoscenza della lingua italiana se ha già frequentato un corso di lingua italiana presso un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (CTP) e se ha ricevuto al termine del corso **l'Attestato** di conoscenza della lingua italiana di livello A2 o superiore. Nella provincia di Bologna ci sono otto CTP dove è possibile frequentare un corso di lingua italiana e ottenere l'Attestato:

1. **CTP BESTA** | Viale Aldo Moro, 31 – Bologna | Tel 051/364967
2. **CTP DOZZA** | Via de' Carolis, 23 – Bologna | Tel. 051/568484
3. **CTP di Budrio** | c/o Istituto Comprensivo | Via Giovanni XXIII, 2 | Tel. 051/6920614
4. **CTP di Castiglione de' Pepoli** | Via Toscana, 21 | Tel. 0534/803511
5. **CTP di Castel San Pietro Terme** | c/o IPSSAR Scappi | Via delle Terme, 1054 | Tel. 051/948181
6. **CTP di Imola** | Via Vivaldi, 76 – Imola | Tel. 0542/685100
7. **CTP di San Giovanni in Persiceto** | c/o Istituto Comprensivo | Via Malpighi, 2 | Tel. 051/821256
8. **CTP di Vergato** | c/o Istituto Luigi Fantini | Via Bologna, 240 | Tel. 051/6745311

I cittadini stranieri che hanno frequentato un corso in un CTP non devono fare il Test ma **devono procurarsi la documentazione** che provi la loro situazione. In altre parole, non basta aver seguito il corso, ma bisogna dimostrarlo con l'Attestato che va allegato alla richiesta di Permesso di soggiorno CE.

I corsi organizzati nei CTP hanno **un costo variabile**, in genere basso. Alcuni sono completamente gratuiti.

I cittadini che prevedono di richiedere il Permesso di soggiorno CE possono organizzarsi per tempo e frequentare uno dei corsi offerti dai CTP per ottenere l'Attestato e poter così dimostrare di conoscere la lingua italiana. In questo modo non dovranno fare il Test ministeriale.

3. IL CERTIFICATO UFFICIALE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA RILASCIATO DA UN ENTE RICONOSCIUTO

Il cittadino straniero che intende fare richiesta di Permesso di soggiorno CE può dimostrare la sua conoscenza della lingua italiana se ha superato un esame e ottenuto **un Certificato** ufficiale di conoscenza della lingua italiana di livello A2 o superiore rilasciato da uno dei quattro Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (o da un soggetto con lo convenzionato):

- A. **CILS** - Università per stranieri di Siena
- B. **CELI** - Università per stranieri di Perugia
- C. **IT** - Università di Roma Tre
- D. **PLIDA** - Società Dante Alighieri

Il Certificato è rilasciato dopo un esame strutturato con modalità omogenee e criteri riconosciuti da organismi internazionali. **L'esame è piuttosto costoso e complesso**, ma il Certificato rilasciato è certamente meglio spendibile sul mercato del lavoro (rispetto all'Attestato).

I quattro Enti certificatori nazionali citati sopra organizzano l'esame nelle proprie sedi o in varie sedi in tutta Italia. Ogni Certificato ottenuto in qualsiasi luogo è valido per la richiesta di Permesso di soggiorno CE (per esempio un cittadino straniero può chiedere il Permesso a Bologna se ha un Certificato CILS perché ha fatto l'esame all'Università di Siena).

Nella provincia di Bologna ci sono 5 soggetti dove è possibile sostenere l'esame per ottenere il Certificato ufficiale:

- 1. **CTP BESTA** | Viale Aldo Moro, 31 | Bologna | Tel 051/364967 | CERTIFICAZIONE PLIDA
- 2. **CTP DOZZA** | Via de' Carolis, 23 | Bologna | Tel. 051/568484 | CERTIFICAZIONE CILS
- 3. **CTP DI CASTEL SAN PIETRO c/o IPSSAR "SCAPPI"** | Via delle Terme, 1054 | Castel San Pietro | Tel. 051/948181 | CERTIFICAZIONE CELI

- 4. **CTP DI CASTIGLIONE DE' PEPOLI** | Via Toscana, 21 | Castiglione de' Pepoli | Tel. 0534/803511 | CERTIFICAZIONE CELI
- 5. **CTP DI IMOLA** | Via Vivaldi, 76 | Imola | Tel. 0542/685100 | CERTIFICAZIONE CELI

I cinque CTP elencati sono i soggetti pubblici convenzionati con i quattro Enti certificatori. Per l'elenco completo di tutti i soggetti convenzionati, pubblici e privati, consultare:

www.provincia.bologna.it/italiano

Alcuni dei centri in cui è possibile sostenere l'esame per ottenere il Certificato ufficiale sono gli stessi dove si può frequentare un corso per avere l'Attestato (👉 **PARAGRAFO 2**). È importante quindi spiegare bene la differenza tra queste due possibilità.

Per riassumere:

IL CERTIFICATO	È un documento ufficiale riconosciuto a livello europeo e utile in molti contesti privati e professionali, si ottiene dopo un esame complesso e a pagamento.
L'ATTESTATO	È rilasciato dopo un corso frequentato in un CTP, è sufficiente per fare richiesta di Permesso di soggiorno CE anche se non ha valore ufficiale per altri scopi.

Nel caso il cittadino straniero si stia organizzando per dimostrare la propria conoscenza della lingua italiana in vista della richiesta di Permesso di soggiorno CE, probabilmente **la via più semplice è frequentare un corso in un CTP per ottenere l'Attestato**.

Ovviamente, se per motivi personali o professionali preferisce fare l'esame e ottenere il Certificato ufficiale, è ugualmente sufficiente per fare richiesta di Permesso di Soggiorno CE.

Come per gli altri documenti (👉 **PUNTI 1 E 2**) i cittadini stranieri che hanno un Certificato non devono fare il Test ma devono procurarsi la documentazione che provi la loro situazione. In altre parole, non basta aver superato l'esame, ma bisogna dimostrarlo con il Certificato che va allegato alla richiesta di Permesso di soggiorno CE.

Il Test

Come già detto (☞ **LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**), il Test ministeriale è uno dei modi per dimostrare la conoscenza della lingua italiana.

Il cittadino straniero che vuole chiedere il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che non può (o non vuole) dimostrare la conoscenza della lingua italiana in altro modo deve prima fare richiesta del Permesso e poi iscriversi per sostenere il test (☞ **PARAGRAFO 3**). Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui non è obbligatorio fare il Test. Riepiloghiamo questi casi, comprendendo anche i casi dei cittadini che hanno già o si sono organizzati per ottenere l'Attestato o il Certificato di conoscenza della lingua italiana.

1. CHI NON DEVE FARE IL TEST?

- A. *I figli con meno di 14 anni (in quanto non possono e non devono fare una domanda autonoma rispetto ai genitori per richiedere il Permesso di soggiorno CE).*
- B. *Chi ha un Certificato ufficiale di conoscenza della lingua italiana di livello A2 o superiore rilasciato da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (CILS Università per stranieri di Siena; CELI Università per stranieri di Perugia; IT Università di Roma Tre; PLIDA Società Dante Alighieri).*
- C. *Chi ha un Attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 o superiore rilasciato dopo aver frequentato un corso di lingua italiana presso un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (CTP).*
- D. *Chi ha preso il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado in un istituto scolastico appartenente al sistema di istruzione italiano o in un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (CTP).*
- E. *Chi frequenta un corso di studi in una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o chi frequenta in Italia il dottorato o un master universitario.*
- F. *Chi è entrato in Italia come dirigente, professore universitario,*

interprete e giornalista in base all'articolo 27 del Testo Unico Immigrazione.

- G. *Chi ha gravi e certificate limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico per età, patologie o handicap (è necessario allegare la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica alla documentazione da presentare con la richiesta del Permesso).*
- H. *Chi fa soltanto richiesta di aggiornamento del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (perché non deve dimostrare la conoscenza della lingua italiana e pertanto non deve fare il Test).*

2. CHI DEVE FARE IL TEST?

Il cittadino straniero che fa richiesta di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve fare il Test se non ha altro modo per dimostrare la conoscenza della lingua italiana (ossia, in sostanza, se non rientra in una delle categorie citate al paragrafo 1 o se non riesce a organizzarsi per ottenere un Attestato o un Certificato, ☞ **LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**).

3. ISCRIZIONE AL TEST

Il cittadino straniero che vuole chiedere il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, scegliendo di documentare la conoscenza della lingua italiana con il superamento del Test ministeriale, deve prima fare la richiesta di Permesso di soggiorno CE. Dopo si deve collegare al sito <http://testitaliano.interno.it> e compilare la domanda per fare il Test entrando nella propria area riservata (con email e password).

Per fare domanda on-line per il Test il cittadino straniero deve avere con sé il Permesso di soggiorno attuale, un documento di identità di cui dovrà inserire il numero e i dati di residenza ed eventuale domicilio.

È disponibile un servizio di assistenza (help-desk) che si può contattare con un form da compilare indicato nel sito <http://testitaliano.interno.it>

Dopo che il cittadino straniero ha compilato la domanda per fare il Test, la Prefettura della provincia dove il cittadino ha il domicilio riceve la domanda e fa i controlli.

Se tutto è regolare, **entro 60 giorni** la Prefettura comunica per lettera al cittadino il Centro per l'istruzione degli adulti (CTP) dove farà il Test, e la data con l'orario.

Il cittadino straniero dovrà seguire tutte le istruzioni contenute nella lettera e quindi presentarsi per tempo al CTP indicato per fare il Test, portando con sé la lettera della Prefettura e un documento di identità in corso di validità.

In caso di irregolarità o mancanza di requisiti durante la sessione online di domanda per fare il Test, il sistema genera automaticamente e invia al richiedente una comunicazione con l'indicazione dei requisiti mancanti per la rettifica o il completamento delle informazioni.

4. SVOLGIMENTO DEL TEST

Il Test deve verificare se il cittadino straniero comprende alcune situazioni semplici che riguardano la vita quotidiana, la famiglia, il lavoro, la città in cui vive e casi simili.

Le prove sono di 3 tipi:

- Ascoltare, capire e rispondere alle domande su un breve parlato.
- Leggere, capire e rispondere alle domande su un breve testo scritto.
- Scrivere un messaggio breve, riempire un modulo o fare una domanda di partecipazione/iscrizione.


Il test si fa al computer. Su richiesta del cittadino straniero, il test può essere svolto con carta e penna.

5. SUPERARE IL TEST

Per superare il Test il cittadino straniero deve ottenere almeno l'80% del punteggio complessivo. Se l'esito del test è positivo, la sua richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo va avanti automaticamente.

Infatti, il risultato del Test, consultabile da parte del richiedente sul sito

<http://testitaliano.interno.it>, viene inserito nel sistema a cura della Prefettura competente, che lo mette a disposizione attraverso web service alla Questura per le verifiche finalizzate al rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Una volta superato il Test, **non viene rilasciato alcun attestato**. Quindi non c'è alcun documento da allegare a posteriori alla domanda per il Permesso di soggiorno CE (che infatti è stata già fatta). Il Test è quindi l'unico caso in cui non bisogna avere un documento "fisico" per dimostrare la conoscenza della lingua italiana (come ad esempio per Attestato e Certificato,  **LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**).

6. RIFARE IL TEST

Se l'esito del Test è negativo (verificabile sempre sul sito <http://testitaliano.interno.it> con la propria email e password), il cittadino straniero può ripetere la prova senza dover fare una nuova richiesta di Permesso di soggiorno CE; la richiesta viene temporaneamente fermata in attesa del superamento del Test).

Il cittadino straniero deve quindi fare una nuova domanda per fare il Test sul sito <http://testitaliano.interno.it> con la stessa email e password.

7. PREPARARSI AL TEST

Ci sono molti centri, scuole e CTP che offrono corsi di italiano e che possono aiutare i cittadini stranieri a migliorare il proprio italiano e a preparare il Test. L'elenco completo e aggiornato dei corsi è sul sito della Provincia di Bologna alla pagina www.provincia.bologna.it/italiano

Per esercitarsi a casa, può essere utile anche il programma televisivo RAI "Cantieri d'Italia - l'Italiano di base per costruire la cittadinanza", in onda a diversi orari su RAI Scuola, RAI Due e RAI Uno. È possibile seguire il programma anche sul sito www.cantieriditalia.rai.it che offre, oltre al videostreaming di ciascuna puntata, i testi dei dialoghi e utili esercizi con autovalutazione.

Fonti

www.provincia.bologna.it/italiano

www.interno.it

www.poliziadistato.it

Riferimenti normativi

Tre sono i riferimenti normativi in merito alla certificazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:

- Parlamento - Legge n. 94/2009 del 15 luglio 2009: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. 'Primo pacchetto sicurezza'); v. in particolare l'articolo 1, comma 22, lettera i.
- Ministero dell'Interno - Decreto ministeriale 4 giugno 2010: Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i della legge n. 94/2009.
- Ministero dell'Interno - Circolare n. 7589 del 16 novembre 2010: Decreto ministeriale 4 giugno 2010 recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Queste procedure sono entrate in vigore il 9 dicembre 2010.

Nota del Ministero dell'Istruzione del 28 dicembre 2010:

- Vademecum: "Indicazioni tecnico-operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test".

Questo vademecum è parte della campagna informativa promossa dalla Provincia di Bologna nell'ambito del Piano di Lingua Italiana 2010 che prevede, tra le varie attività, una serie di azioni di sistema volte a qualificare l'offerta formativa di italiano L2 ed a consolidare la rete fra i soggetti attivi in questo campo.

Tali azioni di sistema sono definite dal Tavolo Interistituzionale appositamente istituito dalla Provincia di Bologna e sono co-finanziate dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dei Piani territoriali immigrazione.

Il Tavolo Interistituzionale è composto dai seguenti soggetti:

- **Provincia di Bologna** (Servizio Politiche Sociali e per la Salute, Servizio Scuola e Formazione, Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione, Istituzione Gian Franco Minguzzi),
- **Prefettura di Bologna** (Sportello Unico Immigrazione),
- **Questura di Bologna** (Ufficio Immigrazione),
- **Ufficio Scolastico Regionale** (Ufficio 9°),
- **Comuni del territorio provinciale** (Tavolo Tematico Immigrazione dei Piani di Zona distrettuali per la Salute e il Benessere Sociale),
- **Centri Territoriali per l'Educazione degli Adulti** (CTP Besta),
- **CD/Lei** - Centro di Documentazione/Laboratorio per l'Educazione Interculturale (Settore Istruzione - Comune di Bologna).

© 2011 Provincia di Bologna
Servizio politiche sociali e per la salute

Testo aggiornato a Settembre 2011

Grafica e testi:
Kitchen Bologna | www.kitchencoop.it

Provincia di Bologna
via A. Finelli 9/a, 40126 Bologna
www.provincia.bologna.it/immigrazione



PROVINCIA DI
BOLOGNA



Regione Emilia-Romagna